

SENTENZA 52/11  
RIT. 400/04



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

SENT. 52/11  
DEL 21-9-11  
164/04  
385  
RIT. 400/04

in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 164 del ruolo generale dell'anno 2004 promossa

DA

[redacted], nato a [redacted], elettivamente domiciliato in Terni via [redacted], presso lo studio del procuratore [redacted] che lo rappresenta e difende come da procura estesa a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

INPS, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'INPS di Spoleto, Via Pietro Conti n.31, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [redacted] in virtù di mandati generali alle liti conferiti con atti pubblici del Notaio Linda Blasi di Roma del 6 novembre 2003 rep. n. 73858, 73860 e 73861

INAIL, con sede in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del Direttore Regionale per l'Umbria *pro tempore*, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2002 n.154, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dai procuratori Avv.ti [redacted] in virtù di procura generale alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Mario Biavati di Bastia Umbra del 15 novembre 2005 rep. n.12531;

RESISTENTI

OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento extracontrattuale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 ottobre 2004 il ricorrente premesso di essere stato dipendente presso lo Stabilimento siderurgico della Thyssenkrupp A.S.T. S.p.A. di Terni dall'11 maggio 1970 fino al pensionamento avvenuto nel dicembre 1999 per effetto della ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altra gestione ex art.1 Legge n.29/1979, ottenuta versando all'ente previdenziale Lire 46.213.396 in data 26.11.1999, affermava di avere presentato domanda amministrativa all'Inps e all'Inail (rispettivamente in data 13.12.1996 e 13.11.1996) per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, con esito negativo, nonché di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale dell'Inps in data 3.11.1997 rimasto senza esito; di aver successivamente depositato in data 12.11.1998 presso la Pretura Circondariale di Terni ricorso per il riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto e i relativi benefici previdenziali per il periodo dall'11.05.1970 al 31.12.1991; che nelle more del giudizio l'Inail riconosceva al ricorrente l'esposizione all'amianto per il periodo dall'11.05.1970 al 19.12.1984, mentre con sentenza n.94/2002 del 13.02.2002 il Tribunale di Terni riconosceva il periodo di esposizione fino al 31.12.1989; di avere richiesto all'Inps di Perugia con nota del 30.01.2002 la restituzione delle somme versate per saldare l'onere della ricongiunzione e di aver presentato successivo ricorso al Comitato Provinciale dell'Istituto insistendo per l'accoglimento della domanda di ripetizione rimasti entrambi senza esito. Sosteneva l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Inps e dall'Inail consistito nell'aver omesso di valutare e dare corretta esecuzione alle richieste del

ricorrente in ordine alla concessione dei benefici previdenziali presentate in data 13.11.1996 all'Inail e in data 13.12.1996 all'Inps. Conveniva, pertanto, davanti al Tribunale di Spoleto in funzione di giudice del lavoro l'Inps e l'Inail chiedendo di accertare che laddove l'Inps e l'Inail avessero nei tempi di legge verificato l'esposizione ultra decennale all'amianto del ricorrente questi avrebbe maturato il diritto al pre-pensionamento nel 1996 senza alcun onere economico a suo carico e pertanto condannare l'Inps alla restituzione della somma di € 23.867,22 versata per ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi oltre le spese del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Terni, rivalutazione monetaria e interessi, nonché condannare l'Inps e l'Inail, in solido tra loro, al risarcimento del danno esistenziale subito dal ricorrente per essere stato costretto a lavorare dal dicembre 1996 al dicembre 1999 nella misura di € 1.000,00 al mese oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio eccependo l'improponibilità della domanda per non avere il ricorrente presentato la domanda amministrativa e proposto il ricorso amministrativo nei confronti dell'Istituto, chiedendone il rigetto stante l'infondatezza della stessa nel merito.

L'I.N.A.I.L., si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art.410 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno aquiliano, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda nel merito.

Non veniva espletata alcuna attività istruttoria, la causa veniva istruita documentalmente; quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in assenza delle parti del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dall'Inail per assenza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in violazione dell'art.410 c.p.c. (vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) che imporrebbe la sospensione del giudizio a norma dell'art.412 bis 3° co. c.p.c., in quanto l'oggetto del giudizio non è proprio di alcuna delle fattispecie elencate all'art. 409 c.p.c. vertendosi invece di questione afferente il rapporto previdenziale ai sensi dell'art.442 c.p.c. in relazione al quale il tentativo obbligatorio di conciliazione non è applicabile (cfr. *ex multis* Cass. n.36/1990; Cass. n.2843/1990)

In via ulteriormente preliminare deve essere altresì rigettata l'eccezione formulata dall'Inps di improponibilità della domanda ed improcedibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e per assenza del preventivo esperimento di ricorso al Comitato Provinciale Inps avendo parte ricorrente dato prova, mediante produzione in atti, di aver coltivato la strada amministrativa per ottenere ragione delle proprie pretese senza alcun esito (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente).

Nel merito il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le ragioni sotto esposte.

Occorre esaminare innanzitutto la domanda proposta nei confronti dell'Inps volta ad ottenere la restituzione della somma pagata per saldare l'onere della ricongiunzione pari ad € 23.867,22 ai sensi dell'art.1 Legge n.29/1979 oltre le spese del giudizio incardinato dal ricorrente per ottenere i benefici previdenziali previsti dalla Legge n.257/1992, rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Parte ricorrente fonda la propria pretesa richiamando la norma di cui all'art.54 della Legge n.88/1989 secondo cui "è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta". Secondo l'assunto di parte ricorrente l'Inps, unitamente all'Inail, avrebbe violato tale precetto omettendo di compiere una corretta valutazione delle istanze presentate da [REDACTED] ai fini dell'applicazione dell'art.13, 8° co. Legge n.257/1992 e di approfondire gli accertamenti circa l'esposizione all'amianto del ricorrente, limitandosi ad acquisire il parere tecnico dell'Inail del 1.09.1997 dal contenuto negativo.

A fronte dei riscontri negativi degli enti, il ricorrente si sarebbe indotto a presentare domanda all'Inps per la ricongiunzione dei periodi assicurativi vantati presso altra gestione ai



sensi della Legge n. 29/1979 pagando come onere per il ricongiungimento la somma di Lire 46.213.396 pari ad € 23.867,22 al fine di raggiungere il pensionamento nel dicembre 1999.

Secondo [redacted] se l'Inps avesse riconosciuto immediatamente il beneficio conseguente all'esposizione all'amianto non avrebbe dovuto ricorrere alla richiesta di ricongiunzione e corrispondere all'ente l'onere economico del ricongiungimento di cui chiede in questa sede la ripetizione asserendone l'indebito pagamento.

La tesi del ricorrente non convince per le motivazioni che seguono.

Deve convenirsi con tale difesa che il rapporto tra l'ente previdenziale (Inps) e il beneficiario è un rapporto di carattere contrattuale pertanto la relativa responsabilità segue i criteri civilistici di cui agli art. 1175 - 1176 - 1218 c.c. dovendo l'ente previdenziale nei rapporti con i lavoratori richiedenti prestazioni comportarsi secondo buona fede, diligenza e correttezza, rispondendo a titolo di responsabilità contrattuale nel caso di eventuali errori nel fornire informazioni circa la posizione previdenziale degli stessi.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è uniforme nel ritenere che *"in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivante per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza"* (Cass. n.26925/2008; Cass. n.12823/2005; Cass. n.7859/2004; Cass. n.19340/2003; Cass. n.1104/2003; Cass. n.5002/2002; Cass. n.6867/2001; Cass. n.6865/2001).

Tuttavia nel caso di specie non si può dire che ci sia stata un'erronea comunicazione da parte dell'ente previdenziale della situazione contributiva del ricorrente avendo l'ente rigettato una richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali, previsti dalla Legge n.257/1992 in materia di esposizione all'amianto dei lavoratori, sulla scorta di un parere tecnico fornito dall'ente a ciò preposto vale a dire l'Inail.

È necessario verificare se qualche responsabilità può attribuirsi all'Inps nell'aver omesso di valutare correttamente la posizione del ricorrente e soprattutto se allo stesso ente possa imputarsi qualche ritardo in relazione alla procedura amministrativa adottata e all'esito comunicato a [redacted].

La documentazione depositata dall'Inail, volta a verificare che nessun ritardo colposo nella procedura amministrativa può essere a tale ente imputato, per il principio dell'acquisizione delle prove è utile anche per verificare la condotta tenuta in merito dall'Inps; infatti nel sistema processual - civilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale: *"ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza, ed il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l'abbia dedotta, sicchè ben può valere a dimostrare la fondatezza dell'assunto di una parte, quand'anche richiesta dall'altra"* (cfr. *ex multis* Cass. n.25028/2008; Cass. n.15408/2004; Cass. n.17561/2004; Cass. n.2285/2006).

Il ricorrente ha presentato all'Inail domanda amministrativa in data 13.12.1996 non allegando il proprio curriculum lavorativo necessario per valutare se le mansioni svolte dal lavoratore implicassero esposizione alle fibre di amianto, pertanto l'Inail in data 17.12.1996 richiedeva il suddetto curriculum poi pervenuto allo stesso ente per il parere tecnico in data 29.08.1997.

Deve precisarsi che la complessa procedura di valutazione dell'esposizione qualificata dei lavoratori in alcuni stabilimenti (come l'A.S.T. di Terni) è stata oggetto di accordi raggiunti nell'ambito di una commissione ministeriale istituita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formata dall'Inail, Inps, Intersind e rappresentanze sindacali; le risultanze di tale commissione, approvate dal Ministero del Lavoro, sono confluite nella nota tecnica del 26.09.1995 allegata alla circolare Inail del 23.11.1995 che dispone appunto una rigida procedura per l'istruttoria dei casi oggetto di richiesta dei benefici previdenziali ex Legge n.257/1992.

Sulla scorta di tale procedura l'Inail ha emesso un primo parere tecnico avente ad oggetto l'attività svolta presso l'A.S.T. stabilimento di Terni in data 3.12.1996 successivamente integrato il 13.05.1997 a seguito di richiesta di approfondimento delle indagini conoscitive in merito all'impiego di materiali contenenti amianto avanzata dalle OO.SS. nel corso di alcune riunioni tenutesi presso l'Inail di Terni, quindi una seconda integrazione del 30.06.1997

riguardante ulteriori reparti dello stesso stabilimento (società delle fucine - CCF e reparto manutenzione RED/CER). Solo a seguito di tali pareri tecnici l'Inail, sulla base delle risultanze degli accertamenti e delle verifiche compiute all'interno dello stabilimento, (luogo di lavoro dell'odierno ricorrente) ha potuto rispondere alla domanda di [redacted] nel 1997 respingendola (cfr. doc.ti da n.1 a 7 all.ti al fascicolo Inail).

Dai documenti depositati è emerso poi che solo nel 2000 a seguito delle conclusioni di un'apposita Commissione ministeriale sono stati rivalutati i giudizi espositivi espressi con i pareri sopra citati e l'Inail, unitamente alla Con.T.A.R.P., con parere del 12.09.2001 ha riesaminato le posizioni e mansioni dei dipendenti di alcuni reparti dell'A.S.T. di Terni tra cui il Centro manutenzione esterna (CME) cui era addetto il ricorrente e il cui curriculum la ditta stessa ha provveduto ad inviare all'ente per una nuova valutazione proprio ai fini sopra citati (cfr. doc.ti nn.9-10 all.ti fascicolo Inail). Per l'effetto di tale mutata situazione valutativa l'Inail, in corso di causa, il 25 ottobre 2001 ha riconosciuto all'istante l'esposizione qualificata all'amianto dall'11.05.1970 al 19.12.1984.

L'Inps nel rigettare la richiesta non ha fatto altro che attenersi alla valutazione tecnica resa dall'Inail a conclusione della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da Inps, Inail, Ministero del lavoro e parti sociali, esplicitata nella circolare Inps 13.12.1995 n.304, valutazione che esaurisce i propri effetti ed è vincolante per l'ente previdenziale nell'ambito della suddetta procedura, potendo semmai il giudice discostarsi dalla stessa accertando anche d'ufficio l'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto.

L'ente previdenziale convenuto infatti non avrebbe avuto ragione per discostarsi dall'esito della procedura e dal parere tecnico reso dall'ente competente proprio in base a tale circolare che, è opportuno in questa sede ricordare, vincola l'amministrazione a cui è rivolta (che deve adeguatamente motivare propri provvedimenti difformi dalla stessa) ma non limita il giudice nell'accertamento degli stessi fatti che possono essere dall'interprete rivalutati anche con l'ausilio di un tecnico, come di regola avviene nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di valutare l'esposizione all'amianto ultradecennale da parte di lavoratori che si sono visti rifiutare il beneficio in sede amministrativa.

Il ruolo dell'Inail quale ente certificatore è stato altresì sancito a livello legislativo con la legge 31.7.2002 n. 179 (cfr art 18 c. 8).

Ed ancora la nuova normativa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 47 del DL 269/2003 è chiara nel prevedere che la procedura va obbligatoriamente attivata presso l'Inail, laddove il successivo decreto attuativo DM 27.10.2004 disciplina le modalità di rilascio della certificazione da parte dell'Inail.

Ed infine l'art. 1 della legge 247/2007 ai commi 19, 20 e 21 nuovamente demanda all'Inail il rilascio (c.d. prolungamento) delle certificazioni sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro; coerentemente il relativo decreto attuativo DM 12.3.2008 prevede che la domanda vada fatta all'Inail cui compete il rilascio di tale certificazione (v. artt 2 e 3).

Da sempre dunque l'accesso ai benefici in questione in via amministrativa è subordinato al rilascio della certificazione da parte dell'Inail.

Ne deriva che in capo all'Inps, proprio in ragione della sua totale estraneità all'accertamento circa l'esposizione, non è configurabile alcuna responsabilità in ordine al rigetto della domanda di benefici previdenziali.

Solo per mero scrupolo motivazionale si riportano i tratti salienti di tale circolare che possono ulteriormente far comprendere la non ascrivibilità di alcun comportamento illegittimo e foriero di responsabilità in capo all'ente previdenziale: *"la problematica riguardante l'accesso al beneficio in argomento è stata di recente oggetto di riesame svolto congiuntamente al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, all'Inail e alle parti sociali interessate. Tale riesame si è reso necessario al fine di delineare un quadro di riferimento certo ed univoco per l'applicazione della norma in esame, con particolare riguardo alla difficoltà sorta, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione all'amianto riferito al singolo lavoratore. In sede ministeriale si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di affidare all'Inail l'incarico dell'accertamento del rischio di esposizione all'amianto per ogni lavoratore che ne faccia motivata richiesta nonché del rilascio dell'attestazione dei periodi di esposizione. L'Inail svolgerà i propri adempimenti secondo le modalità approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale"*.

Posto che in base alle osservazioni sopra esposte nessun rimprovero, neppure sotto il profilo del ritardo nella definizione della procedura amministrativa, può muoversi all'ente previdenziale circa il comportamento tenuto nei confronti del ricorrente in relazione alla pratica di riconoscimento dei benefici previdenziale, non è condivisibile altresì la conclusione della difesa del ricorrente secondo cui questi a fronte dell'esito negativo si sarebbe indotto a chiedere il ricongiungimento e pagare il corrispondente onere.

Tale affermazione è contraddetta dalla documentazione allegata agli atti sulla scorta della quale è possibile evincere che il ricorrente nel 1998, proprio a seguito dell'esito negativo della procedura amministrativa che rigettava il riconoscimento dell'esposizione ultradecennale alle fibre d'amianto dello stesso, presentava ricorso presso la Pretura Circondariale di Terni per vedersi riconoscere giudizialmente tale beneficio e poter godere delle agevolazioni contributive previste dalla Legge n.257/1992.

Soltanto nelle more del giudizio senza attenderne l'esito parte ricorrente ha deciso di presentare domanda per il ricongiungimento dei periodi contributivi versando il relativo onere economico nella misura indicata nelle premesse (in data 26.11.1999); tale libera scelta non può di certo essere imputata all'ente previdenziale che *ex adverso* avrebbe dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Terni che gli riconosceva i benefici previdenziali e pertanto, ricalcolati i contributi, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere il pensionamento anticipato senza alcun onere aggiuntivo.

In sostanza "l'inutilità" della sentenza emessa dal Tribunale di Terni a fronte del pensionamento già raggiunto dal ricorrente con il ricongiungimento dei periodi assicurativi è il frutto di una decisione del tutto autonoma di [REDACTED] che non può tuttavia chiedere la ripetizione di quanto ha correttamente versato sulla base della sua situazione contributiva all'epoca della richiesta inoltrata all'ente previdenziale e pertanto se tale scelta alla fine è risultata svantaggiosa per il ricorrente *imputet sibi* gli effetti negativi dal punto di vista economico e giuridico stante l'esito del giudizio a lui favorevole che gli avrebbe evitato l'esborso economico certamente non più rimborsabile in quanto correttamente pagato all'Inps in base alla situazione contributiva personale del ricorrente all'epoca della richiesta di ricongiungimento.

Non può altresì accogliersi la tesi di parte ricorrente di un ritardo nella definizione della propria pratica da parte dell'Inps in quanto da come sopra si è descritta tutta la tempistica della pratica di [REDACTED] appare chiaro che l'accertamento dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto ha comportato valutazioni e rimediazioni sui criteri valutativi adottati che non sono certamente imputabili all'Inps, né tantomeno all'Inail, soggetto estraneo al rapporto previdenziale, ma frutto altresì di scelte discrezionali del legislatore.

Del tutto infondata e pertanto deve essere rigettata la domanda volta all'accertamento della responsabilità contrattuale dell'Inps e della conseguenziale restituzione della somma versata per il ricongiungimento dei periodi contributivi e delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Terni.

Quanto invece alla domanda volta ad accertare la responsabilità dell'Inps e dell'Inail per non aver positivamente valutato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici ex art.13, co.8° Legge n.257/1992 e per l'effetto condannare in solido entrambi gli enti al risarcimento del danno esistenziale subito dal ricorrente per essere stato costretto a svolgere un'ulteriore attività lavorativa con esposizione ad agenti patogeni dal dicembre 1996 al dicembre 1999 se ne ravvisa l'infondatezza per le motivazioni che seguono.

Quanto all'Inail deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione dallo stesso ente sollevata che ha fatto riferimento come momento consumativo dell'asserito illecito il 1.09.1997 (data della comunicazione negativa al ricorrente della lamentata esposizione alle fibre d'amianto).

L'eccezione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Va premesso che la pretesa azionata va qualificata come richiesta risarcitoria da fatto illecito, assoggetta come tale a termine prescrizione quinquennale ex art 2947 comma 1 c.c., che decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Più in particolare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, diventando oggettivamente percepibile e conoscibile.

Il giorno del verificarsi del fatto illecito, quale *dies a quo* della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma dell'art. 2947 comma primo cod. civ., si identifica in effetti con quello in cui la condotta illecita abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato, con effetti esteriorizzati e conoscibili, senza che, pertanto, con riguardo a lesioni personali, sia rilevante l'incertezza sulla loro portata invalidante, salvo ai fini del decorso della prescrizione quelle nuove lesioni che costituiscono un'entità autonoma e nuova rispetto al danno manifestatosi in concomitanza con l'esaurimento dell'azione e si siano esteriorizzate in un momento successivo (v. Cass 9927/2000, 3691/1995, 8845/1995).

Insegna da ultimo Cass. n. 12699 del 25/05/2010 - a conferma di un orientamento consolidato - che " *In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato*".

Nel caso di specie tale *dies a quo* va individuato nel momento in cui, a seguito del rigetto della domanda in sede amministrativa da parte dell'Inps, il ricorrente ha avuto consapevolezza della necessità di attivarsi in sede giudiziaria.

Ed infatti, posta la pregressa conoscenza del rigetto della domanda di certificazione da parte dell'Inail, posta altresì la consapevolezza, fin dall'instaurazione del procedimento amministrativo (domanda all'Inail), del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto (la sentenza del 2002 ha riconosciuto tale diritto, ma la sussistenza dei relativi presupposti di fatto era ovviamente nota al ricorrente in epoca ben anteriore), con il rigetto della domanda da parte dell'Inps (avvenuta nel 1997 per formazione del silenzio rigetto) il ricorrente ha avuto consapevolezza anche del danno derivante dall'esito negativo della fase amministrativa e di cui oggi chiede il risarcimento a seguito di ricorso depositato il 22.10.2004.

In quel momento ha avuto infatti consapevolezza della necessità di attivarsi in sede giudiziaria, con conseguente rappresentazione del danno in termini di prosecuzione *medio tempore* dell'attività lavorativa necessaria per la maturazione del diritto alla pensione, di cui oggi chiede il risarcimento.

Essendosi attivato in sede giudiziaria ben oltre il quinquennio rispetto al rigetto della domanda da parte dell'Inps - esclusa la sussumibilità della condotta censurata in fattispecie di reato (in particolare per carenza dell'elemento soggettivo), e dunque l'operatività della prescrizione decennale - la pretesa azionata in causa va rigettata per intervenuta prescrizione.

Con riferimento invece all'Inps la domanda deve essere rigettata in quanto sulla scorta delle osservazioni che precedono nessun profilo di responsabilità sotto l'aspetto soggettivo ed oggettivo può riscontrarsi nella condotta osservata dall'ente che si è uniformata ad una procedura stabilita sulla base di direttive (circolari ministeriali) date dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale all'esito dei lavori di una commissione appositamente costituita dall'Inail, Inps, Intersind e rappresentanze sindacali nonché alle disposizioni legislative che sopra sono state specificatamente indicate.

In secondo luogo al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esistenziale è necessario che il danneggiato faccia valere una posizione giuridicamente riconosciuta e tutelata dall'ordinamento e tale non può dirsi quella rivendicata dall'attore nei confronti dell'Inail, per aver fornito informazioni non corrette all'Inps relativamente all'esposizione all'amianto, e dell'Inps per essersi attenuto a tale parere tecnico senza approfondire o effettuare un autonomo accertamento.

Sul punto può solo rilevarsi l'assenza di condotta antiggiuridica dell'ente nei confronti del ricorrente mancando nel nostro ordinamento una norma che preveda un diritto in tal senso in capo al lavoratore ed un correlativo obbligo dell'Inail e dell'Inps, disposizione allo stato non rinvenibile nella normativa che regola i rapporti interni di collaborazione tra tali enti nella valutazione dell'esposizione all'amianto e della concessione dei benefici previdenziali; infatti tali disposizioni non fondano posizioni giuridiche soggettive tutelabili nei confronti dell'Inail e dell'Inps, né possono integrare in caso di violazioni ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art.2059 c.c. trattandosi di norme amministrative interne e non di relazione con i privati, avendo

appunto l'Inail emesso un parere tecnico e l'Inps, attenendosi a tale valutazione che lo vincola, al rigetto della richiesta dei benefici previdenziali.

Deve inoltre evidenziarsi che l'allarme sociale diffusosi solo negli ultimi anni circa il "rischio amianto" era stato preannunciato dagli studi medici che, già all'inizio del secolo, e quindi molto prima del massiccio utilizzo in Italia dell'asbesto, avevano evidenziato i rischi connessi all'utilizzo del minerale (per una completa disamina degli studi in materia cfr. sent. Pret. Torino 9.2.95 n. 853, in Guida al Diritto, 1995, n. 24).

Peraltro, l'attenzione della scienza medica sulle conseguenze negative sulla salute dei lavoratori derivate dall'esposizione alle fibre di tale sostanza si è limitata, in una prima fase, all'osservanza della specifica malattia provocata dalle fibre di asbesto: l'asbestosi, una malattia polmonare a lungo decorso che si manifesta anche dopo 30-40 anni dall'esposizione al rischio morbigeno.

Si sono così individuati i valori limite di concentrazione delle fibre minerali dei vari tipi di amianto, al di sopra dei quali l'esposizione era considerata fonte dello specifico rischio di asbestosi e tale peraltro da richiedere una specifica tutela legislativa.

L'asbestosi quindi veniva ricompresa nel sistema tabellare delle malattie professionali che comportava a carico del datore di lavoro il pagamento all'INAIL di un premio supplementare per i lavoratori esposti al rischio (D.P.R. 1124/1965).

La scienza medica negli ultimi anni ha approfondito le proprie ricerche in tema di conseguenze dell'esposizione anche in ipotesi di concentrazioni di fibre di amianto molto inferiori ai valori limite individuati in funzione del rischio asbestosi.

In particolare, le più recenti indagini scientifiche hanno dimostrato non solo il rapporto tra l'insorgenza della malattia asbestosi e l'esposizione all'amianto anche a dosi bassissime, ma anche del manifestarsi di altre neoplasie, soprattutto, ma non esclusivamente, polmonari (ispessimento a placca della pleura, il mesotelioma ed il tumore al polmone).

Si è pervenuti così all'affermazione, ora universalmente riconosciuta, secondo la quale "non esiste un livello minimo di esposizione che rappresenti una soglia di sicurezza al di sotto della quale non vi è un pericolo per la salute" (cfr. G. Chiappino, "Quali effetti nell'uomo da basse esposizioni agli asbesti", Med. Lav. 1985, pag. 76) e questo non solo in riferimento al rischio asbestosi ma anche ad altre malattie, quali, ad esempio, il "mesotelioma pleurico", che è un tumore polmonare maligno, molto raro, e sempre a prognosi infausta.

Pertanto il quadro di riferimento è oggi del tutto cambiato: è stato scientificamente dimostrato che le patologie conseguenti all'esposizione alla sostanza nociva hanno aggredito non solo le categorie di lavoratori di settori tipicamente a rischio, ma anche lavoratori non direttamente esposti ma che comunque sono venuti a contatto con l'aereodispersione delle fibre.

L'amianto viene ora addirittura considerato un "rischio diffuso", tale cioè da produrre effetti dannosi anche sulla popolazione residente in zone dove si svolgono o si sono svolte lavorazioni con l'amianto.

In questo quadro si inserisce la legge n. 257 del 27.3.92 e successive modifiche che è diretta ad una soluzione radicale del problema, imponendo la cessazione dell'impiego dell'amianto ed offrendo, tra l'altro, una tutela compensativa e riparatoria per i lavoratori che si siano trovati esposti al rischio.

In particolare i commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge prevedono una rivalutazione dell'anzianità contributiva per potere usufruire dei benefici pensionistici a favore di quei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (comma 7), ovvero siano stati comunque esposti alla sostanza per un periodo minimo di 10 anni (comma 8).

Per entrambe le ipotesi, l'art. 1 del D.L. n. 169/93, come modificato dalla legge di conversione n. 271 del 4.8.93, ha eliminato, proprio con riferimento ai commi 7 e 8 dell'art. 13, la condizione della dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima, dando così rilievo non al settore produttivo, ma all'amianto in sé, come fattore patogeno.

Relativamente all'ipotesi di cui al comma 8 si è da subito aperto un sofferto ed acceso dibattito circa il c.d. limite quantitativo e/o qualitativo dell'esposizione all'amianto, essendosi discusso se, concorrendo il requisito temporale dei dieci anni, rilevante fosse l'esposizione in sé, di qualsiasi entità, ovvero se nel periodo l'inalazione dovesse essere invece connotata da una determinata concentrazione di fibre.

Maggioritario è l'orientamento, secondo il quale l'applicazione del beneficio contributivo ex art. 13 comma 8 spetta soltanto in caso di superamento della soglia di rischio fissata dai parametri di cui all'art. 24 del D. Lgs. 15/8/91 n. 277 essendo necessaria la prova di un'avvenuta apprezzabile esposizione al rischio.

Tale orientamento - come già detto avallato da Cassazione 23.1.2003 n. 997 - è preferibile in quanto consente di ovviare sul piano interpretativo all'evidente contrasto con il principio di eguaglianza, tale da rendere la norma costituzionalmente incompatibile sotto il profilo dell'irragionevolezza, cui si andrebbe incontro prescindendo da un qualsiasi parametro di potenziale (possibile, probabile o effettivo) rischio di malattia.

Dunque la previsione del valore soglia in questione è stata fatta propria nella circolare Inail 23.11.1995 n. 252 (v. ipotesi b della circolare) e applicata dall'ente nell'emettere i pareri tecnici di accertamento dell'esposizione all'amianto di ogni singolo lavoratore richiedente i benefici ex Legge n.257/1992.

Ne derivano - proprio in ragione della necessità di accertare non soltanto l'esposizione, bensì anche il superamento del c.d. valore soglia - l'estrema complessità e aleatorietà dell'indagine tecnica alla base del rilascio della certificazione.

Tale complessità permane pur a fronte dell'eventuale disponibilità di documentazione medica sulla diffusione nella singola azienda di patologie amianto-correlate.

Permane in quanto tali patologie (il mesotelioma in particolare, ma anche le placche pleuriche) prescindono dal livello di concentrazione delle fibre inalate, laddove invece per il beneficio pensionistico ex art 13 comma 8 legge 257/1992 tale livello è, come testè visto, decisivo.

Ed è proprio la verifica del superamento del valore soglia che rende l'accertamento tecnico complesso ed aleatorio, come reso evidente dalla gravosità dell'istruttoria propria delle relative cause, costituita da acquisizione di documentazione di vario tipo, assunzione di prove orali e c.t.u. ambientale.

Come reso altresì evidente dal tenore delle risultanze delle medesime c.t.u. ambientali.

Ci si riferisce al fatto che i c.t.u. nella pressoché totalità dei casi concludono, quanto, appunto, all'esposizione qualificata, in termini di elevata probabilità anziché di certezza fondata su un riscontro diretto.

L'onere di prova gravante su parte ricorrente viene ritenuto ugualmente adempiuto soltanto in quanto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ammette che, sulla base delle particolarità della fattispecie, la prova possa essere fornita anche in termini di elevata probabilità (v. Cass. n. 16119/2005, n. 9057/2004).

Tali particolarità nei casi di specie sussistono in ragione dell'oggettiva impossibilità da un lato di effettuare indagini ambientali dirette, considerata la modifica dell'ambiente di lavoro medio tempore intervenuta rapportata alla collocazione temporale dell'esposizione, dall'altro di fornire la prova con mezzi istruttori diversi, considerata l'assenza di documentazione puntuale ed esaustiva e stante l' idoneità delle deposizioni testimoniali a riscontrare unicamente la presenza in sé dell'amianto, non anche il livello di esposizione quale dato numerico della concentrazione.

Dunque il riconoscimento dell'esposizione in sede giudiziale avviene innanzitutto solo a fronte dell'introduzione, su impulso dei ricorrenti, di articolata istruttoria orale, anche a conferma delle mansioni svolte (non sempre il curriculum è affidabile), oltre che per la descrizione delle stesse, con puntualizzazione della frequenza delle occasioni di contatto con l'amianto, e per la ricostruzione dell'ambiente lavorativo in genere, e tramite, all'esito, di c.t.u. ambientale.

Avviene in secondo luogo nonostante l'assenza di certezza nelle risultanze della c.t.u., a fronte di una valutazione in termini meramente probabilistici.

Ciò considerato, posta l'inidoneità della sola documentazione a fornire elementi sufficienti, e la necessità invece sia di istruttoria orale che di indagine tecnica alla luce delle risultanze di tale istruttoria, il mancato riconoscimento in sede amministrativa non può essere ascritto a negligenza dell'Inail e dell'Inps che al parere tecnico dell'Inail si è uniformato nel rigettare la richiesta di benefici previdenziali.

Tale responsabilità va esclusa in quanto comunque la sola documentazione a disposizione degli addetti del Contarp, pur copiosa e articolata (incidenza delle malattie nell'



azienda, curricula, piani di bonifica, dichiarazioni dell'azienda) non consentiva un riscontro certo dell'esposizione ultradecennale qualificata.

Pertanto, anche sulla scorta di tali osservazioni che ricostruiscono la difficile storia del riconoscimento dei benefici, deve ritenersi che nessuna violazione del principio del *neminem laedere* si è realizzata nel caso di specie in assenza di posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento o di violazioni di legge.

Peraltro la domanda risulta assolutamente generica non avendo né allegato né tantomeno prodotto elementi probatori idonei a sostenere la richiesta di risarcimento del danno esistenziale non ravvisandosi tale danno sia perché la sentenza del Tribunale di Terni ha riconosciuto l'esposizione all'amianto del ricorrente solo fino al 1989 e comunque per i tre anni (dicembre 1996 - dicembre 1999) di lavoro ulteriore questi ha percepito uno stipendio per l'attività lavorativa prestata.

Va al riguardo in ultima analisi osservato che la prosecuzione dell'attività lavorativa non può essere considerata in sé, sul piano generale, un pregiudizio, né, ovviamente, sul piano economico, né quale danno non patrimoniale.

Per molti il lavoro è una risorsa, anche in età non più giovanile, e non una costrizione.

Mancano, d'altro canto, sia, a monte, puntuali allegazioni, che, in ogni caso, specifiche deduzioni istruttorie atte a dimostrare che nel concreto il prolungamento dell'attività lavorativa ha invece provocato un concreto danno agli odierni ricorrenti, in ragione, in ipotesi, di peculiari situazioni personali e/o familiari. Non può certo considerarsi sufficiente ai fini della prova del danno una generica affermazione relativa alla sua sottoposizione durante tale ultimo periodo a stress piuttosto che dedicarsi ad attività ricreative.

In altre parole la domanda risarcitoria non è in punto danno supportata né da adeguata allegazione prima né da idonea prova poi.

Tale omissione non può che riverberarsi negativamente per il ricorrente, soprattutto tenuto conto dei rigorosi principi espressi in ordine alla sussistenza di tali oneri in capo al preteso danneggiato dalla nota pronuncia delle S.U. sul danno esistenziale (c.d. sentenze di San Martino dell' 11.11.2008).

In definitiva non può di certo ascriversi al comportamento tenuto dagli enti, di cui si è dimostrata l'assoluta legittimità, l'insorgenza di metastasi epatiche da neoplasia del colon discendente difettando il nesso di causalità diretto tra la condotta dell'Inail e Inps nella definizione della pratica amministrativa e la sopraggiunta patologia, probabilmente derivante dall'esposizione ultradecennale alle fibre d'amianto come riconosciuta dal Tribunale di Terni fino al 1989 e comunque non oggetto di accertamento nel presente giudizio.

Il ricorrente soccombente deve essere condannato a rimborsare all'Inps e all'Inail le spese del giudizio come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,  
rigetta nel merito le domande proposte nei confronti dell'Inps;  
rigetta per intervenuta prescrizione la domanda proposta nei confronti dell'Inail;  
condanna [redacted] a pagare in favore dell'Inps e dell'Inail le spese del presente giudizio  
che liquida in favore di ciascuno degli enti in € 1.458,00 di cui € 625,00 per onorari di avvocato  
ed € 671,00 per diritti di procuratore, oltre IVA e CPA come per legge;  
Spoleto, 21 settembre 2011

Il giudice  
Manuela Olivieri

*Manuela Olivieri*

26-9-11  
CANCELLERIA  
SEGRETERIA

*Manuela Olivieri*

Ril. 3 copie conf.  
all' INPS  
26-9-11